



COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1- CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.8

OGGETTO:

D.LGS 18.8.2000, N. 267, ART. 82. DETERMINAZIONI IN MERITO AI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventinove**, del mese di **gennaio**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze, regolarmente convocato si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VENTRE MARCO	Sindaco	SI
SANTIANO DANIELE	Consigliere	SI
DONATO SALVATORE	Consigliere	SI
BRUNO ROBERTO	Consigliere	SI
SANMARTINO MAURO	Consigliere	SI
TESSORE GERMANO	Consigliere	SI
FRANZÈ DOMENICO AURELIO	Consigliere	NO
ALIFREDI GIOVANNI	Consigliere	SI
ARENA CATERINA	Consigliere	SI
RAVIOL STEFANO	Consigliere	SI
GIORDANO DARIA	Consigliere	SI
PONZA ERNESTO	Consigliere	NO
PELLITTA CRISTINA	Consigliere	SI
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Dr. BURRELLO GIUSEPPE** quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **VENTRE MARCO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: D.LGS 18.8.2000, N. 267, ART. 82. DETERMINAZIONI IN MERITO AI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che, a seguito delle elezioni amministrative del giorno 25/05/2014, sono stati rinnovati gli organi comunali;

VISTO l'art. 82, commi 1 e 8, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:

"1. (Comma così modificato:

– dal comma 731 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

– in sede di conversione dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 225; Art. 2, comma 9-quater) Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunità montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. In nessun caso gli oneri a carico dei predetti enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici possono mensilmente superare, per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente.

... omissis ...

8. La misura delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:

a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;

b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) (lettera così sostituita dall'art. 2, c. 25.c, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana;

d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle città metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;

e) (lettera soppressa dall'art. 5, c. 6, lett. b.1) del D.L. 31.05.2010, n. 78);

f) *previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato.*”;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.”

ATTESO che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al disposto degli articoli 1 e 2, e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):*

COMUNI CON ABITANTI		Misura (Artt. 1 e 2)	
DA	A		
1	2	3	4
fino a	1.000	Base	17,04
		+5%	0,85
		+3%	0,51
		+2%	0,34
da 1.001	a 10.000	Base	18,08
		+5%	0,90
		+3%	0,54
		+2%	0,36
da 10.001	a 30.000	Base	22,21
		+5%	1,11
		+3%	0,67
		+2%	0,44
da 30.001	a 250.000	Base	36,15
		+5%	1,81
		+3%	1,08
		+2%	0,72
da 250.001	a 500.000	Base	59,39
		+5%	2,97

		+3%	1,78
		+2%	1,19
oltre	500.000	Base	103,29
		+5%	5,16
		+3%	3,10
		+2%	2,07

VISTO il D.L. n. 112/2008 che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 10, dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità dei gettoni di presenza, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900 /TU/82 che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita:

«Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziario e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008.

Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuto meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento»;

VISTI i commi 135 e 136 dell'art. 1 della L. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" che testualmente recitano:

"comma 135: All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due;

b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

"comma 136: I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti".

RICHIAMATA la Circolare del Ministero degli Interni – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, datata 24.04.2014;

VISTA la tabella comparativa del numero di consiglieri previsti dalla L 148/2011 e dalla nuova Legge 56/2014, come segue:

Comuni per fasce demografiche	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo il <u>decreto legge 138/2011 convertito in legge n. 148/2011</u>	Numero dei consiglieri comunali (escluso il Sindaco) dopo la modifica operata dalla legge 7 aprile 2014 n. 56
più di 1 milione	48	48
da 500.001 a 1 milione	40	40
da 250.001 a 500.000	36	36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	32	32
da 30.001 a 100.000	24	24
da 10.001 a 30.000	16	16
da 5.001 a 10.000	10	12
da 3.001 a 5.000	7	12
da 1.001 a 3.000	6	10
fino a 1.000	6	10

DATO ATTO, pertanto, che dopo l'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, l'onere massimo per la corresponsione dei gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali per ogni seduta consigliere sarebbe stato di € 65,05 da computarsi su n. 9 consiglieri comunali escludendo da tale calcolo il Vice Sindaco ed Assessori;

RITENUTO pertanto provvedere alla rideterminazione del gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale nella misura di € 7.23 a seduta;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
- di fissare, in € 7,23, il gettone di presenza di cui all'art. 82, comma 2, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dovuto ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la succitata proposta di deliberazione.

IL PRESIDENTE
VENTRE MARCO *

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. BURRELLO GIUSEPPE *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa